

TI_GERICHTE 11.2005.105 vom 10. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.105

FR: TI_GERICHTE 11.2005.105 du 10 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2005.105 del 10 gennaio 2008

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia

Erwägungen

E. 2

Il Pretore non consta avere ascoltato – né avere fatto ascoltare – la figlia, sebbene dopo i sei anni d'età i minorenni vadano sentiti per principio (DTF 131 III 553), anche nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5P.392/2003 del 5 marzo 2004, consid. 2). Ciò giustificerebbe – di per sé – l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti in prima sede, non essendo ammissibile che a distanza d'anni dall'entrata in vigore del nuovo art. 144 CC si ravvisino ancora omissioni del genere. D'altro lato non compete a questa Camera riparare il difetto, sostituendosi al giudice naturale ogni qual volta un Pretore disattenda i diritti dei minorenni. Se per quest'ultima volta si transige ancora al proposito, ciò è dovuto al fatto che rinviando in primo grado di giudizio una causa cominciata nell'ottobre del 2004 si offenderebbe il principio della celerità, recando in definitiva maggior pregiudizio alla figlia. Tanto più che in materia di contributi alimentari i figli non sono abilitati a formulare conclusioni né a interporre rimedi giuridici, quand'anche siano assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nel caso specifico T_____ non ha ancora l'età per formulare progetti personali che vadano ragionevolmente oltre le scuole dell'obbligo, né risultano particolari inclinazioni o interessi di lei – come ad esempio attività artistiche o sportive – che potrebbero incidere sul fabbisogno in denaro. Comunque sia, in futuro questa Camera non rinnoverà analoghe provvidenze. Dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente, essa potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti al Pretore (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui egli può sempre far capo). I. Sull'appello principale

E. 3

Il convenuto sostiene che dal giugno al dicembre del 2004 il suo reddito complessivo non ha superato fr. 4252.65 mensili (stipendio fr. 3668.65, attività accessoria di viticoltore fr. 584.–), contro endosi finanche a fr. 3601.75 dopo di allora (memoriale, pag. 5 in fondo e 7 nel mezzo). Il Pretore ha accertato invece un reddito di fr. 5485.65 fino al 31 dicembre 2004 (stipendio netto con la quota di tredicesima fr. 4136.65, assegno familiare fr. 183.–, reddito accessorio fr. 1166.–), ridottosi dopo di allora a fr. 5185.75 in seguito alla detrazione di un contributo di solidarietà (fr. 66.90) e alla fine dell'attività accessoria (sentenza impugnata, consid. 3.1). Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Rinvia semplicemente al suo riassunto scritto del 24 maggio 2005 sottoposto al Pretore, ma

ciò non basta – e da lungi – per motivare un appello (citazioni in: Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Carente di requisiti formali, al riguardo il memoriale si rivela addirittura irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si rilevi in ogni modo che, seppure si volesse transigere sulle esigenze formali dell'appello, non è dato di capire come l'interessato possa pretendere di guadagnare poco più di fr. 3600.– mensili da attività dipendente quando i conteggi agli atti documentano un reddito medio di fr. 4130.30 netti mensili solo dal gennaio al novembre del 2004, senza nemmeno considerare la tredicesima (plico doc. 23). Quanto al 2005, lo stesso appellante ha dichiarato di avere conseguito l'identico guadagno del 2004, salvo vedersi dedurre il contributo di solidarietà (di cui il Pretore ha tenuto conto: sentenza impugnata, consid. 3.1). Circa l'attività accessoria, smessa pacificamente alla fine del 2004 (doc. 3), sia la dichiarazione d'imposta 2003B sia la relativa tassazione attestano un reddito di fr. 14 000.– annui (doc. 9, nella cartella “ richiami ”). Ne segue che su questo punto si intravedono poco o punto, anche inquisendo d'ufficio, le ragioni che potrebbero revocare in dubbio la sentenza del Pretore.

E. 4

Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo non ammonta a fr. 3192.60 , bensì a fr. 3249.45 mensili. Ancora una volta però egli omette qualsiasi motivazione, limitandosi a richiamare il suo riassunto scritto del 24 maggio 2005 senza spendere una parola per illustrare come mai il calcolo particolareggiato del Pretore (sentenza impugnata, consid. 3.2) sarebbe erroneo o anche solo criticabile. Le uniche due censure provviste di qualche spiegazione vertono sulla spesa per la vuotatura del pozzo nero, ch'egli sostiene essere di fr. 50.– mensili (anziché di fr. 16.–), e il carico fiscale, che a suo parere raggiunge fr. 171.– mensili (e non solo i fr. 100.– stimati dal primo giudice). a) Per quel che riguarda lo spurgo periodico del pozzo nero, il Pretore ha riconosciuto un costo di fr. 16.– mensili riferendosi a un esborso documentato di fr. 595.– (doc. 17). Se così fosse, la spesa interverrebbe approssimativamente ogni 37 mesi. Il convenuto ha dichiarato però che la vuotatura era stata eseguita l'ultima volta l'anno prima (interrogatorio formale: verbali, pag. 29, risposta n. 9). L'istante non ha contestato simile asserzione: davanti al Pretore ha rinunciato a conclusioni scritte e nelle osservazioni all'appello non allude alla questione. Non sussistono motivi, dunque, per disconoscere al convenuto la spesa media di fr. 50.– mensili (arrotondati) rivendicata nell'appello. b) L'onere tributario di fr. 171.– mensili trova riscontro, per l'appellante, nei doc. 8 (imposta federale diretta 2003) e 9 (imposta cantonale 2003) agli atti. Se non che, le due tassazioni si riferiscono al periodo in cui le partite fiscali dei coniugi non erano ancora state disgiunte (art. 53 cpv. 2 LT, art. 45 lett. a LIFD). Invano si cercherebbe di sapere perché dopo la separazione di fatto l'imposta a carico dell'appellante sarebbe rimasta immutata, ovvero perché l'importo di fr. 100.– mensili stimato dal Pretore configurerebbe un qualsivoglia abuso o un eccesso di apprezzamento. Non motivato a sufficienza, anche in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.

E. 5

A parere dell'appellante il fabbisogno minimo della moglie non eccede fr. 1654.20 mensili (minimo esistenziale per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 404.20), poiché egli corrisponde personalmente sia il premio per la cassa malati di lei sia quello per le altre assicurazioni, l'istante risultando esente inoltre da oneri fiscali poiché il suo reddito è inferiore ai minimi imponibili (appello, pag. 5 a metà e pag. 8). a) Nella misura in cui pretende di scorporare singole poste dal fabbisogno minimo della moglie solo perché egli

provvede direttamente a onorarle, l'appellante allega una tesi fallace. Il premio della cassa malati e quello di assicurazioni correnti a beneficio della moglie rimangono voci di spesa che pertengono al fabbisogno minimo dell'interessata. Ove provveda personalmente al pagamento dell'una o dell'altra, il marito acquisisce un diritto al compenso con quanto dovuto alla moglie a titolo di contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Le relative poste non vanno espunte tuttavia, per ciò soltanto, dal fabbisogno minimo di lei. b) Quanto all'esenzione fiscale della moglie, l'appellante trascura che costei non deve pagare le imposte federali, cantonali e comunali solo sul reddito conseguito, ma anche sui contributi di mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f LIFD), il cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett. c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Certo, il convenuto rifiuta qualsiasi erogazione di rendita, ma ciò non basta per reputare l'istante esonerata da imposta. Insufficientemente motivato, anche sotto questo profilo l'appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

E. 6

L'appellante censura anche il fabbisogno in denaro della figlia, che valuta in fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare, ma non il premio della cassa malati) unicamente dal 1° novembre 2004. Egli afferma che, secondo la tabella 2003 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera fa capo per prassi costante, il fabbisogno in denaro di T _____ sarebbe di fr. 1418.30 mensili (compresi fr. 370.– per cura e educazione), ma che le sue risorse finanziarie non gli permettono di versare più di fr. 1183.– mensili (fr. 1000.– con l'assegno familiare) senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (appello, pag. 6 e

E. 8

in alto). a) Che il fabbisogno medio in denaro di un figlio in Svizzera vada stimato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza invalsa (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non è – giustamente – rimesso in dubbio. Le cifre indicate nelle tabelle delle raccomandazioni sono commisurate ormai, dal 2000 in poi, al costo delle economie domestiche su scala nazionale in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore rispetto a quello su cui si fondano le raccomandazioni (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder* , Zurigo 2000, pag.

E. 10

in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag.

E. 11

Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale chiedeva di sopprimere il contributo per la moglie: lo vede invece sostanzialmente confermato fino al 31 dicembre 2004 e ridotto per meno del 20% in seguito. Chiedeva altresì di annullare il contributo per T _____ fino all'ottobre del 2004 e di ridurlo a fr. 1183.– mensili (assegno familiare compreso) dopo di allora: lo vede invece ridotto per meno del 10% fino al 31 dicembre 2004 (il contributo stabilito dal Pretore sarebbe risultato, con l'assegno familiare e il premio della cassa malati, di complessivi fr. 1352.20 mensili) e addirittura aumentato in seguito. Nel complesso l'appellante principale può dirsi quindi vittorioso nella proporzione di un decimo, mentre soccombe per il resto.

L'appellante adesiva chiedeva un contributo alimentare per sé di fr. 1051.75 mensili fino al dicembre del 2004, di fr. 774.25 mensili fino al marzo del 2005 e di fr. 659.50 mensili da aprile in poi. Vede sostanzialmente confermare quello del Pretore fino al dicembre del 2004, ma non oltre. Chiedeva altresì di aumentare il contributo per la figlia dal marzo del 2005 in poi; a tale proposito ottiene causa vinta, di poco fino al marzo del 2005 e interamente per il lasso di tempo successivo. Tutto ponderato, la proporzione di vittoria può dirsi equitativamente analoga a quella di sconfitta. Si giustifica quindi che l'istante sopporti la metà degli oneri processuali, con la compensazione delle ripetibili. Il sindacato odierno non influisce apprezzabilmente per contro sugli oneri processuali di prima sede, che il Pretore ha equitativamente suddiviso a metà, compensando le ripetibili. Si ricordi in effetti che davanti al primo giudice era contesa anche la regolamentazione minima del diritto di visita e che in materia di contributi alimentari le parti erano pressoché equidistanti. IV. Sui rimedi giuridici di diritto federale

E. 12

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 295.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2005; fr. 295.– dal 1° aprile 2005 in poi. AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare per la figlia T_____: fr. 1295.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 (assegno familiare compreso). Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 695.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004. AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare per la figlia Tania: fr. 1395.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 (assegno familiare compreso); fr. 1640.– dal 1° aprile 2005 in poi (assegno familiare compreso). Per il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. III. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 50.– fr. 450.– da anticipare dall'appellante principale, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte. L'appellante principale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. IV. Intimazione: –Mendrisio; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.